



**COMUNE
DI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA**
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)¹**

¹ Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali.....	3
Art. 3 – Determinazione dei valori delle aree edificabili	3
Art. 4 – Inagibilità	4
Art. 5 – Versamenti	4
Art. 6 – Accertamento dell’imposta.....	4
Art. 7 - Rimborsi.....	4
Art. 8 - Accertamento con adesione.....	5
Art. 9 – Entrata in vigore.....	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, integrano, in via sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, e degli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per l'applicazione nel Comune di Sernaglia della Battaglia dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Art. 2 - Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali

1. Sono equiparate all'abitazione principale per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni:
 - A. l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
 - B. l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

Art. 3 – Determinazione dei valori delle aree edificabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta comunale può approvare periodicamente, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche i valori venali indicativi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche per tutta la durata dell'intervento edificatorio sull'area, alle aree di risulta della demolizione di fabbricati e ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992.
4. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

Art. 4 – Inagibilità

1. Sono considerati inagibili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo per l'integrità fisica o per la salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Art. 5 – Versamenti

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è inferiore ad euro dodici.
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 6 – Accertamento dell'imposta

1. Il Comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, che va notificato al contribuente. La notifica viene effettuata a mezzo messo comunale o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune di importo complessivo superiore ad euro 500,00 possono essere, su richiesta del contribuente, corrisposti in un massimo di dodici rate bimestrali di uguale importo con prima rata entro la scadenza naturale dei provvedimenti emessi. Alla dilazione di pagamento non si applicano ulteriori interessi. Il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo o non pagamento di una sola rata.

Art. 7 - Rimborsi

1. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori ad euro dodici per ciascuna annualità.
2. Sulle somme da rimborsare vengono corrisposti gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 8 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D. Lgs. n. 218 del 19/06/1997 limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita. Alla dilazione di pagamento conseguente l'eventuale rateizzazione non si applicano ulteriori interessi. Il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo o non pagamento di una sola rata.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.